



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 18/03/2020

**OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
PUNTO 6, DPCM 11 MARZO 2020 - INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STESSE**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, numero 6), che stabilisce che: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 (Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la quale prevede, tra l'altro, che "In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020";

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

RILEVATO pertanto che, a fronte della situazione emergenziale, si rende necessario ridurre la presenza dei dipendenti pubblici, evitando il loro spostamento, senza pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici;

RITENUTO che le attività da considerarsi indifferibili da rendere in presenza, anche ridotta, da parte del personale addetto alle stesse, dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo dpcm 11 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe, sono le seguenti:

- attività dei servizi di protezione civile da attivare a chiamata;
- attività dell'Area di Vigilanza;
- attività di stato civile e anagrafe da attivare a chiamata;
- attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri per la manutenzione straordinaria del territorio comunale, in caso di necessità;
- protocollazione atti e documenti e ricezione e distribuzione della corrispondenza, nei limiti orari strettamente necessari;
- attività diretta a garantire l'erogazione degli stipendi per il personale dipendente, nei limiti orari strettamente necessari;
- attività amministrative e di coordinamento delle diverse Aree, strettamente necessarie a non interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti;

RITENUTO altresì che, così come previsto al punto 2 della citata direttiva 2/2020, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, nell'ambito dell'esercizio dei poteri datoriali, debbano essere adottati strumenti alternativi quali, a titolo esemplificativo, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo o istituti analoghi, nonché l'esaurimento delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

RILEVATO inoltre che:

- per le attività da rendere in presenza dovranno essere definiti protocolli di sicurezza anti-contagio e dovranno essere assicurati al personale in servizio i necessari strumenti di protezione individuale;
- per le attività che non necessitano la presenza dovrà essere assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente ricorrendo al lavoro agile;
- per le attività che non possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza sarà incentivato il ricorso alle ferie, con particolare attenzione a quelle

pregresse, anche tramite l'assegnazione di ufficio che rientra nei poteri del datore di lavoro, e ai congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18;

SENTITO al riguardo il parere favorevole del Segretario Generale;

DISPONE

1. le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza, anche ridotta, da parte del personale addetto alle stesse, dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 25 marzo 2020, prorogabile di diritto qualora permanessero le esigenze, in ottemperanza alle disposizioni normativa sono le seguenti:
 - attività dei servizi di protezione civile da attivare a chiamata;
 - attività dell'Area di Vigilanza;
 - attività stato civile e anagrafe da attivare a chiamata;
 - attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri per la manutenzione straordinaria del territorio comunale, in caso di necessità;
 - protocollazione atti e documenti e ricezione e distribuzione della corrispondenza, nei limiti orari strettamente necessari;
 - attività diretta a garantire l'erogazione degli stipendi per il personale dipendente, nei limiti orari strettamente necessari;
 - attività amministrative e di coordinamento delle diverse Aree, strettamente necessarie a non interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti;
2. ciascun Responsabile, sentito il Segretario Comunale, nei casi in cui si verificano situazioni dettate da necessità contingenti che richiedono l'indifferibile presenza di dipendenti in servizio, può disporre la temporanea presenza in sede;
3. per le restanti attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, sono promosse la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo o istituti analoghi, nonché l'esaurimento delle ferie pregresse e mediante il ricorso agli altri strumenti previsti per legge;
4. la trasmissione del presente atto ai Responsabili dei Servizi per ogni ulteriore e consequenziale adempimento e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul Sito Istituzionale.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)